

## IL SINDACO

**RICHIAMATA** la relazione di servizio della Polizia Locale prot.n. 20716 del 03/04/2018, riguardante l'accertamento di natura ambientale effettuato presso il fabbricato sito in via ...omissis...nel Comune di San Benedetto del Tronto, corredata della relativa documentazione fotografica, conservate nel fascicolo d'ufficio del Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive - Servizio Tutela Ambientale;

**RICHIAMATA** la nota prot n. 21566 del 06.04.2018 dello scrivente Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive, trasmessa all'ASUR Marche Area Vasta n.5, con cui si richiede di effettuare, per quanto di competenza, un sopralluogo presso l'immobile in argomento, al fine di verificare lo stato di conservazione della copertura e delle canne fumarie presumibilmente in cemento-amianto, così come indicato nella suddetta relazione di Polizia Municipale;

**VISTA** la nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Asur Area Vasta 5, prot.n.34500 del 08/05/2018 (contraddistinta al protocollo di questo Comune con n. 27912 di pari data) ad oggetto: "*Presenza di copertura e canne fumarie contenenti presumibilmente amianto site in ...omissis...nel comune di San Benedetto del Tronto, segnalazione trasmessa dal Comune di San Benedetto del Tronto con nota n° 21566 del 06.04.2018*".

**RICHIAMATA** la nota di questo Ente prot. n. 30753 del 18.05.2018 ad oggetto "*Presenza di copertura e canne fumarie contenenti presumibilmente amianto site in ...omissis...nel Comune di San Benedetto del Tronto - Diffida e comunicazione di Avvio del Procedimento*", trasmessa oltre che all'amministratore di condominio dell'immobile sito in ...omissis..., anche all'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 5 - ufficiali di Polizia Giudiziaria ed al Comando di Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto, con la quale si richiedeva e diffidava a produrre documentazione *da cui risulti la presenza o meno di materiali contenenti amianto sulla copertura e le canne fumarie dell'immobile....nel caso affermativo la documentazione relativa al nominativo del responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività che possono interessare materiali in fibrocemento (Punto 4° del DM 6.9.94; Allegato D al D.D.S.S. n°33 del 30.01.2003); agli interventi di corretta manutenzione per minimizzare il rischio (di esposizione e dispersione di fibre di amianto)....;*

**DATO ATTO** che sono decorsi i tempi per la produzione della documentazione di cui alla suddetta nota di questo Ente prot. n. 30753 del 18.05.2018, ad oggetto: "*Presenza di copertura e canne fumarie contenenti presumibilmente amianto site in ...omissis...nel Comune di San Benedetto del Tronto - Diffida e comunicazione di Avvio del Procedimento*", da parte del destinatario;

**DATO ATTO** che la legge regionale n. 7 del 03/03/1982 prevede all'art. 2, comma 2, che "*I responsabili dei servizi, in particolare: a) propongono, nei casi di urgenza, al Sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo [articolo 3](#) ed eventualmente procedono ad interventi temporanei di ordine tecnico-professionale*" ed all'[art. 3](#) che "*In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale*";

**VISTO** quanto disposto al punto 2) del D.M. 6.09.1994 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO - *Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della legge 27.03.1992 n° 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*, in particolare, che: "*... se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone, o macchine, le correnti d'aria, possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale*";

**DATO ATTO** che il D.M. 06/09/1994:

- prevede che i metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali, sono:

a) Rimozione: eliminazione e conseguente smaltimento dei materiali di amianto, previa presentazione all'A.S.U.R. competente per territorio, da parte della ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano di lavoro di cui all'art. Art. 59-duodecies. del D.Lgs. n. 257 del 25/07/2006 e ss.mm.ii.;

b) Incapsulamento: trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento– (Decreto Ministero della Sanità 20/08/1999 recante "*Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti*

dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);

c) **Confinamento**: Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

- fornisce le indicazioni per la scelta del metodo di bonifica;

- al punto 4 prevede che ***“Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto”*** indicando sia le attività di manutenzione e custodia che quelle del programma di controllo, da eseguirsi da parte del proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge;

#### **VISTI**

- art. 832 (diritto di proprietà) e 1117 (Parti comuni dell' Edificio) del codice civile;  
- la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sezione IV, n. 5145 del 24 novembre 2009;

#### **VISTI**

- la legge n° 257/92 *“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”*;

- **Decreto del Ministero della Sanità 06/09/1994** *“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992 n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”*;

- **Decreto Ministero della Sanità 20/08/1999** recante *“Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”*;

- **Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257** recante *“Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro”, in particolare l'art. 59-duodecies (Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto):*

- il D.Lgs. 152/2006 *“Norme in materia ambientale”*, in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

- D.M. 29/07/2004 n. 248;

- D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, in particolare gli artt. 256 e 262;

- R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 *“Testo Unico delle leggi sanitarie”*;

- L.r. Marche n. 7 del 03/03/1982 *“norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833”*;

**VISTO** l'art. 50 del Testo Unico degli Enti locali – D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 1998, n. 125;

**CONSIDERATA** la necessità, alla luce dell'accertamento compiuto e della proposta del competente Dipartimento Asur – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica:

- di provvedere alla sollecita bonifica, ai sensi di legge- D.M. 6.09.1994;

- di procedere nei confronti di chi, in base all'ordinamento giuridico, ha la disponibilità dell'esercizio di poteri sulla cosa *uti dominus*, quindi, nel caso di specie, nei confronti del proprietario del manufatto, senza la dilazione ulteriore dell'avvio del procedimento;

**PRESO ATTO** che l'immobile in esame è distinto al Catasto Fabbricati: foglio 24, part. 234, e ne risulta, ... **omissis...**, nato a **San Benedetto del Tronto** il ...**omissis...**con sede a San Benedetto del Tronto, in via ... omissis...;

**RAVVISATA** quindi l'urgenza di provvedere in merito, in ragione della stringente necessità di prevenire il pericolo di distacchi e di rilascio di fibre di amianto e quindi possibili contaminazioni (desumibili dalla sopra citata proposta dell'Asur), a tutto danno e il pericolo degli interessi pubblici coinvolti (salute pubblica ed ambiente) e, pertanto, nella contingenza dei fatti descritti, di dover adottare le opportune misure di tutela proposte dall'Asur;

**RIBADITO** che, in caso di omessa presentazione dello stato di valutazione e conservazione dei materiali contenenti amianto, sono applicabili, nei confronti degli interessati i provvedimenti di cui all'art.15, comma 4° della legge 257/1992 (sanzione amministrativa da lire 5 milioni a 10 milioni ovvero da euro 2582 a 5165;

**RIBADITO** che, il mancato adempimento degli obblighi di cui alle norme prescrittive del D.M.06/09/94, in materia di amianto, (**compresa la mancata attuazione del programma di controllo e manutenzione, nonché la bonifica delle strutture, ove necessaria**) **da parte dei proprietari degli edifici o dei gestori delle attività** è sanzionato dall'articolo 15, comma 2 della L. 257/92 con la sanzione amministrativa pecuniaria *da euro 3.615,00 a euro 18.675,00 e ss.mm. Ed ii.*

#### **ORDINA**

**Alla S.V., ...omissis..., nato a San Benedetto del Tronto il ...omissis...,** in qualità di ...omissis...sito in questo Comune in ...omissis..., contraddistinto al catasto fabbricati al foglio 24 particella 234, di:

**provvedere nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, alla bonifica della copertura e delle canne fumarie - dell'immobile in cui è stata accertata la presenza di amianto - secondo la metodologia più idonea tra quelle indicate nel D.M. 06/09/1994 – sito in ...omissis...di questo Comune, distinto al Catasto Fabbricati: foglio 24, part. 234.**

**Le idonee operazioni di bonifica** (rimozione dei materiali di amianto od incapsulamento o confinamento) **e quelle, eventuali, di smaltimento dei materiali rimossi, dovranno essere eseguite avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata** all'esecuzione di tutti gli interventi di bonifica dell'amianto di cui al DM 06/09/1994, **iscritta nell' apposito albo** consultabile sul sito internet [www.albogestoririfiuti.it](http://www.albogestoririfiuti.it) (categoria 10 A), **nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dal medesimo DM 06/09/1994 e dal Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 33 del 30/01/2003** e nell'osservanza delle prescrizioni, anche tecniche, di legge vigenti e delle ulteriori che potranno essere fissate dalla Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione all'esito del vaglio del **piano di lavoro**.

Quest'ultimo **dovrà essere trasmesso, unitamente ad una copia di questa ordinanza e preventivamente all'avvio delle operazioni di bonifica, entro 20 giorni dalla notificazione del presente atto,** mediante invio di un originale **all'Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro,** P.zza Nardone n° 19-63074 San Benedetto del Tronto e di una **copia al Comune di San Benedetto del Tronto - Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Tutela Ambientale - Viale de Gasperi n° 124** (anche via pec. [protocollo@cert-sbt.it](mailto:protocollo@cert-sbt.it) o fax n.° 0735.794711).

**Copia della documentazione comprovante il corretto adempimento alle prescrizioni qui imposte e l'avvenuto smaltimento dell'eternit secondo la vigente normativa (formulario identificazione rifiuti , comunicazione di conclusione operazioni previste dal piano di lavoro assentito dall'Asur ad opera della ditta incaricata e abilitata, ecc.) dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, P.zza Nardone n° 19-63074 San Benedetto del Tronto ed al Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive - Servizio Tutela Ambientale (cap. 63074)- Viale De Gasperi n. 124 - anche via pec. [protocollo@cert-sbt.it](mailto:protocollo@cert-sbt.it) o fax al n. 0735.794711 - al quale dovrà pervenire entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni;**

#### **AVVERTE CHE**

Nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato:

- **si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dai responsabili delle spese sostenute;**
- **si procederà alla denuncia alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 codice penale.**

#### **INFORMA CHE**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento (*Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPR n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

Si precisa che il ricorso non sospenderà automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto in difetto di un'espressa istanza in tal senso.

#### **COMUNICA INOLTRE CHE**

- gli atti ed i documenti d'ufficio, salvo quanto previsto all'articolo 24, L. n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, presso il Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive, servizio Tutela Ambientale, sito in San Benedetto del Tronto,

viale De Gasperi 124, 3° piano, nei seguenti giorni e rispettivi orari: mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;

- presso il medesimo Servizio Tutela Ambientale - responsabile dell'istruttoria del presente procedimento (art. 5, c. 1 della L. n. 241/90) potranno essere prodotte memorie ed istanze scritte pertinenti all'oggetto del presente provvedimento;

#### **DISPONE CHE**

La presente Ordinanza venga notificata, nei modi consentiti dalla legge, a:

**La S.V., ...omissis..., nato a San Benedetto del Tronto il ...omissis...,** in qualità di ...omissis...sito in questo Comune in ...omissis...con sede a San Benedetto del Tronto, in via ...omissis...;

- trasmessa alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno e comunicata per quanto di rispettiva competenza:

- 1) All'Asur Marche Area Vasta N° 5, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Piazza Nardone n° 19, 63074 San Benedetto del Tronto, a cui è richiesto di trasmettere al Settore Gestione del Territorio ed Attività produttive copia delle eventuali prescrizioni sul piano di lavoro inviato dal destinatario del presente provvedimento (art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
- 2) All' U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell' Asur Marche Area Vasta N° 5 che viene **espressamente incaricata di vigilare sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza**, avvalendosi, se necessario, della collaborazione del locale Comando di Polizia Municipale;
- 3) Al locale Comando di Polizia Municipale.

**Il Sindaco  
Pasqualino Piunti**